

Essi dovranno inoltre possedere l'idoneità fisica accertata con apposita visita sanitaria.

(È approvato).

ART. 45.

Alla votazione che i Capi di 1ª classe di cui al precedente articolo otterranno in ciascuna prova di esame verrà aggiunto un punto (votazione in ventesimi), che sarà utile a tutti gli effetti, sia per l'ammissione allo scrutinio e per la determinazione della graduatoria, sia per raggiungere l'idoneità richiesta per il trattenimento in servizio oltre il 52º anno di età.

Se i Capi di 1ª classe di cui al comma precedente fossero stati iscritti nel quadro di avanzamento dell'anno in corso, alla votazione da essi ottenuta in ciascuna prova di esame saranno invece aggiunti due punti in più (votazione in ventesimi), ai fini indicati nel precedente comma.

(È approvato).

ART. 46.

I Capi di 1ª classe iscritti nei quadri di avanzamento ordinari del 1933 per la promozione a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi, se dovessero, in seguito, rinunciare definitivamente a sostenere gli esami di cui al precedente articolo 44, potranno, entro i limiti e con le modalità stabilite dagli articoli 5 e 90 lettera a) del testo unico sull'Ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia Marina, modificati con gli articoli 5 e 31 della presente legge, aspirare al trattenimento in servizio attivo oltre il 52º anno di età.

Lo stesso trattamento sarà fatto ai capi di 1ª classe che furono compresi nei quadri di avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi per l'anno 1932, e che, dichiarati idonei in occasione dei quadri di avanzamento per il 1933, non sono stati iscritti nei quadri stessi.

SIRIANNI, *Ministro per la marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

SIRIANNI, *Ministro della marina*. Al principio dell'ultimo capoverso di questo articolo 46, dove è detto: « Lo stesso trattamento sarà fatto ai capi di prima classe che furono compresi nei quadri di avanzamento », ecc.,

sarà meglio mettere: « che fossero stati compresi ».

Ugualmente alla fine dell'articolo, dove è detto: « e che, dichiarati idonei in occasione dei quadri di avanzamento per il 1933, non sono stati iscritti, ecc. », sarà meglio dire: « non fossero stati iscritti ».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, accetta l'emendamento dell'onorevole Ministro?

BARENGHI, *relatore*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo dunque a partito l'articolo 46 con queste modificazioni di forma.

(È approvato).

ART. 47.

I capi di 1ª classe del Corpo Reale equipaggi marittimi, che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, avessero già rinunciato per due volte a sostenere gli esami per l'avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi o fossero stati riprovati negli esami stessi, ovvero, pur avendo superato tali esami, fossero stati comunque dichiarati esclusi definitivamente dall'avanzamento, non potranno in alcun caso essere trattenuti in servizio oltre il 52º anno di età.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conti consuntivi degli archivi notarili per gli esercizi finanziari 1916-17, 1917-18, 1918-19, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29, 1929-30, 1930-31 e 1931-32.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conti consuntivi degli Archivi notarili per gli esercizi finanziari 1916-17, 1917-18, 1918-19, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29, 1929-30, 1930-31, e 1931-32. (*Stampato numero 1707-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.